

Il Presidente

Prot. n. 34387 del 21/09/2017

Al Presidente del Consiglio regionale
Mauro LAUS

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Sergio CHIAMPARINO

SEDE

OGGETTO: parere in ordine al disegno di legge n. 217 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 21 settembre 2017, ha ritenuto di non esprimersi in ordine al disegno di legge n. 217 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", richiedendo un ulteriore momento di approfondimento rispetto alle criticità emerse dall'esame del ddl e richiamate nella deliberazione qui allegata.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

*p. IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE
Mauro Barisone*

(firmato in originale)

AJ/AB/GA

Deliberazione n. 20 del 21 settembre 2017

Prot. n. 34387 del 22/09/2017

Parere in ordine al disegno di legge n. 217 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 3 agosto 2017 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 217 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- Preso atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i componenti di osservazioni in merito;
- Considerato che il disegno di legge opera una radicale revisione della disciplina relativa all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56";
- Rilevato, tuttavia, che l'articolo 7 della l.r. 23/2015 stabilisce che "le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città Metropolitana e alle province", mentre nei successivi articoli l'allocatione delle funzioni amministrative pare riguardare in minima parte le province e la Città metropolitana;
- Rilevato che il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale prevedeva un ruolo forte di governo per gli enti di area vasta (Città metropolitana e province) che, nel testo modificato in Commissione, è stato ricondotto, principalmente, all'accertamento delle violazioni, nonché dell'irrogazione e della riscossione delle sanzioni amministrative;
- Ritenuti tali compiti estremamente riduttivi e penalizzanti per le province stesse, che non dispongono neppure di adeguate risorse umane e finanziarie per poterli svolgere;
- Considerata, inoltre, la scarsa incisività del sistema sanzionatorio rispetto all'obiettivo del disegno di legge di incentivare la raccolta differenziata;
- Ritenuto, altresì, che la formulazione dell'art. 8, comma 1, secondo la quale i comuni esercitano "singolarmente o in forma associata secondo l'ambito territoriale ottimale identificato all'articolo 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (lasciando aperta la possibilità che alcuni comuni decidano di affidare singolarmente i servizi di raccolta e trasporto) si pone in contraddizione

con gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, secondo cui i comuni esercitano tali funzioni attraverso consorzi di area vasta;

- Considerata fortemente penalizzante la semplice abrogazione del contributo ai comuni e agli enti di area vasta sede di impianti di trattamento finale dei rifiuti (ex art. 16 della l.r. 24/2002) senza aver previsto alcuna forma di compensazione per i territori su cui si esplicano i principali impatti ambientali di detti impianti, anche per gli effetti estremamente negativi sui bilanci comunali;

- Ritenuto, inoltre, non accettabile la previsione di cui all'art. 25, comma 4, secondo cui *"I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestino successivamente alla fusione."*, in quanto tale disposizione pone il problema di come i Comuni possano garantire, in tempi così stretti, le risorse per coprire o garantire la copertura di eventuali disavanzi o sopravvenienze passive, nonché le fidejussioni che devono parimenti essere garantite con appositi stanziamenti a bilancio.

- Ritenuto, infine, che il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per la revisione degli attuali consorzi di bacino sia troppo breve, in particolare per la definizione degli eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio;

- Valutato positivamente l'impegno assunto dalla Giunta regionale e dalla competente commissione consiliare in sede di Ufficio di Presidenza del CAL di un ulteriore approfondimento sulle questioni trattate;

Delibera

all'unanimità dei presenti, di non esprimere parere in ordine al disegno di legge n. 217 *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"* in considerazione delle criticità sopra richiamate. Raccomanda, tuttavia, un supplemento di esame sulle suddette questioni, nonché su tutte le altre osservazioni contenute nel documento presentato da ANCI, allegato alla presente e riassuntivo delle osservazioni pervenute al CAL sul tema.

Si esprime, comunque, un giudizio assolutamente contrario sulla questione relativa all'abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 24/2002 senza aver previsto forme di compensazione per i territori su cui si esplicano i principali impatti ambientali degli impianti. Richiede, infine, alla Giunta di predisporre un compendio informativo sulla normativa in tema di rifiuti susseguitasi dal decreto Ronchi a oggi affinché si possa avere un quadro delle difficoltà incontrate dai comuni a fronte di una legislazione mutevole, eterogenea e talvolta contraddittoria.

Il VicePresidente

Mauro Barione

(firmato in originale)